

Allegato "A" al repertorio n. **15.522**

atto n. 5.395

Statuto della Associazione

ViviamoRomaSud

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

È costituita con durata illimitata un'Associazione non riconosciuta denominata "ViviamoRomaSud - Associazione per la Vivibilità di Roma Sud" in appresso denominata semplicemente "ViviamoRomaSud".

L'Associazione ha sede nel territorio del Comune di Roma (RM) e può istituire sedi ed uffici anche in altre località.

Art. 2

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è tutelare la qualità della vita dei residenti con particolare riferimento ai quartieri di Tor de' Cenci, Spinaceto, Villaggio Azzurro, Vitinia, Tre Pini, Casal Brunori e Torrino-Mezzocammino, ma anche in zone limitrofe, relative principalmente al territorio della Provincia di Roma.

Per raggiungere il suo obiettivo "ViviamoRomaSud" potrà sostenere tutte le iniziative che, tutelando la salute ed il benessere dei cittadini, possano contribuire a valorizzare i quartieri di cui al precedente comma. Per lo stesso scopo, essa cercherà di prevenire e contrastare le iniziative pubbliche o private che, a giudizio degli associati, possano recare nocimento alla qualità della vita, ai loro beni ed al benessere loro e delle loro famiglie.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività in contrasto con le finalità sopra menzionate.

Art. 3

L'Associazione potrà operare in collaborazione con associazioni, comitati ed altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni di partito e sindacali.

A titolo di esempio, e senza che l'elencazione possa costituire comunque una limitazione, essa potrà:

- rappresentare presso le Istituzioni Pubbliche e Private le esigenze della popolazione dei quartieri summenzionati;
 - dialogare con la Pubblica Amministrazione a qualunque livello;
 - organizzare e sostenere azioni legali a tutela degli scopi e secondo le finalità del presente Statuto;

- sostenere e organizzare manifestazioni popolari di informazione, o espressione di consenso o protesta;
- promuovere iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione e fruizione del territorio;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

Per il raggiungimento dei fini d'istituto, l'Associazione potrà raccogliere fra i propri soci, o fra altri simpatizzanti sostenitori, fondi necessari al suo funzionamento ed al sostegno delle iniziative intraprese.

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti, qualora nominato;
- d) il collegio dei probiviri, qualora nominato.

La costituzione ed il funzionamento dei suddetti organi sono regolati dai successivi Titoli III, IV, V e VI.

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Possono richiedere di far parte dell'Associazione le persone fisiche che sono interessate alle finalità dell'Associazione stessa e non presentino situazioni di incompatibilità in relazioni agli scopi e alle finalità del presente statuto.

A tale fine gli aspiranti soci compilano apposita domanda di ammissione fornendo i loro dati identificativi ivi incluso, ove disponibile, un recapito telematico presso il quale ricevere quanto di seguito previsto negli articoli del presente statuto.

I soci sono solo ordinari.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione, decide, in modo inappellabile, il consiglio direttivo.

Fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 8 (otto), è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote od i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 6

I soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- al momento della loro ammissione, la quota di iscrizione fissata dal consiglio direttivo;
- la quota annuale di gestione nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno fissate dal consiglio direttivo e

deliberate dall'assemblea. I contributi annuali devono essere versati entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, e comunque entro il termine determinato dal consiglio. I nuovi soci versano la quota per l'anno in corso all'atto dell'iscrizione;

- eventuali quote per la copertura finanziaria per iniziative specifiche deliberate dall'assemblea (es. azioni legali).

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Quindi è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto.

Si impegnano a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e per lo svolgimento di iniziative specifiche ad essi affidate. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguitamento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 8

Si può decadere dalla qualità di socio per:

- il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 (cinque) e 6 (sei);

- esclusione deliberata dal consiglio direttivo a carico di coloro che hanno contravvenuto agli obblighi a loro carico derivanti dal presente statuto o per motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio direttivo è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. In assenza del collegio il ricorso è demandato all'assemblea.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione indirizzando comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Titolo III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento delle quote deliberate

dall'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci, fino ad un massimo di cinque deleghe per socio, purché munito di regolare delega scritta.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, qualora questi siano stati nominati dall'assemblea e devono essere adeguatamente conservati e resi pubblici ai soci.

Art. 10

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, si riunisce in località da indicarsi nell'avviso di convocazione. In caso di acclarata motivazione d'urgenza l'assemblea potrà essere convocata con soli 5 (cinque) giorni di preavviso.

L'assemblea è altresì convocata ognialvolta il presidente dell'Associazione o il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando un quarto dei soci lo richieda al presidente dell'Associazione.

Quando oggetto dell'ordine del giorno è l'esame e la discussione per provvedere e deliberare sul preventivo annuale di spesa, sul rendiconto finanziario e su tutti gli altri argomenti conseguenti, l'assemblea dei soci è convocata dal presidente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato per raccomandata od altro mezzo di comunicazione offerto dalla tecnologia (posta elettronica, fax, sms, ecc.) a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione potrà avvenire anche attraverso il sito WEB dell'Associazione ove operativo previo preavviso via posta elettronica.

La formalità di pubblicazione si darà altresì per adempiuta sia mediante affissione, presso la sede sociale, nel termine di giorni 15 (quindici) antecedenti la data prevista della riunione sia mediante pubblicazione sul sito WEB dell'Associazione, ove istituito, dell'avviso di convocazione.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) deliberare in merito ad iniziative ed azioni da intraprendere;
- b) nominare, previa determinazione del numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 12 (dodici), i membri del consiglio direttivo;

- c) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- d) nominare il collegio dei probiviri;
- e) nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per legge e per statuto;
- f) stabilire, su proposta del consiglio direttivo, la misura dei contributi annuali;
- g) stabilire, su proposta del consiglio direttivo, la misura dei contributi a copertura di azioni specifiche;
- h) approvare, su proposta del consiglio direttivo, la previsione annuale di spesa nonché il rendiconto consuntivo di ogni esercizio.

Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenze, la sessione è rimandata a non più di 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati per delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 11

L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda al presidente dell'Associazione di tanti soci che rappresentino non meno della quarta parte degli iscritti, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni; essa si riunisce in località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Per la costituzione dell'assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% (settantacinque per cento) degli iscritti.

Le modifiche allo statuto vengono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione viene approvato con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il consiglio direttivo, i cui componenti sono scelti tra gli associati, è nominato dall'assemblea ordinaria. Il primo consiglio direttivo viene fissato dall'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

L'assemblea può modificare il numero dei consiglieri da un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri, purchè sempre dispari.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo si venisse a ridurre contemporaneamente a meno della metà dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'incarico.

Art. 13

Il consiglio direttivo decide sulle iniziative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) provvede, se ritenuto opportuno, alla nomina del segretario dell'Associazione che potrà essere scelto anche all'infuori degli associati, determinandone i compiti nel rispetto delle prerogative e dei poteri degli organi statutari;
- b) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea decide di effettuare nell'interesse degli associati;
- c) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
- e) attua le delibere assembleari;
- f) stabilisce la quota di iscrizione all'Associazione;
- g) propone l'importo delle quote annue di Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- i) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e

sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3 (tre) del presente statuto;

j) predisponde la previsione annuale di spesa nonché il rendiconto consuntivo di ogni esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci;

k) conferisce e revoca incarichi e stabilisce procedure.

Art. 14

Il consiglio direttivo nomina nel suo interno un presidente ed uno o più vice presidenti.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o del consiglio. In caso di sua assenza od impedimento la firma e la rappresentanza spetta al vice presidente ovvero, in caso di più vice presidenti, al più anziano dei vice presidenti disponibili.

In caso di assenza o impedimento del presidente, del vice presidente e dei vice presidenti tutti, la rappresentanza legale spetta ad un membro delegato dal consiglio.

Il consiglio nomina, tra i consiglieri, il tesoriere che ha il compito di gestire, con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, i fondi dell'Associazione, il conto corrente ed appositi rendiconti analitici da finalizzare nel rendiconto annuale.

Art. 15

Il consiglio è convocato dal presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri lo richiedano e comunque non meno di una volta ogni 3 (tre) mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri e le sue decisioni ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni il voto del presidente prevale.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione e devono essere adeguatamente conservati.

Titolo III

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 16

Qualora ritenuto necessario o richiesto per legge, l'assemblea ordinaria nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che

precede quello in cui l'assemblea ordinaria sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Titolo IV
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Qualora ritenuto necessario, l'assemblea ordinaria, nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri, scelti tra gli associati.

Tutte le eventuali controversie interne tra i membri dell'Associazione relative alle attività, al rapporto associativo e tra i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura, dandone evidenza scritta. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione da parte dei soci.

Titolo V
SCIOLGIMENTO

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico della Associazione.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa in materia.

Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.

F.to - Giovanni Angeletti

F.to - Andrea Vittorio Cambiaso

F.to - Alfredo Aspri

F.to - Ercole Magnani

F.to - Tito Mattei

F.to - Livio Narici

F.to - Maurizio Simeone

F.to - Giorgio Mario Calissoni notaio